

N. 00043/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02076/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2005, proposto da:

Abital Confezioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Zambelli, Gabriele Leondini, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni Michelin, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° del Codice del Processo Amministrativo.

per l'annullamento:

- del provvedimento del Dirigente dell' Unità Pianificazione Territoriale del Comune di Verona del 21 Giugno 2005 avente ad oggetto "*richiesta*

determinazione di destinazione urbanistica area in località Perona. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e seguenti della L. n. 241/90”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visto l'artt. 35, co. 1, lett. c;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente è proprietaria di un'area sita nel Comune di Verona, in relazione alla quale, e in data 15 Luglio 2004, presentava una proposta preliminare di programma integrato di riqualificazione urbana ai sensi della L. reg. n. 23 del 1999 per la realizzazione di un complesso residenziale composto da tre corpi di fabbrica.

Con atto del 24 Marzo 2005 n. 47271 il dirigente dell'Unità Pianificazione territoriale del Comune di Verona comunicava alla società ricorrente che l'Amministrazione non riteneva ammissibile l'intervento proposto, in quanto non compatibile con gli indirizzi generali contenuti nel progetto preliminare di Prg. Nella stessa nota si precisava che la

richiesta sarebbe stata rivalutata dopo l'approvazione del piano di assetto per il territorio. Contro detto provvedimento, in quanto diretto ad integrare un diniego di approvazione, la società ricorrente proponeva ricorso a questo Tribunale (ricorso iscritto al n. di RG 1354/05), chiedendo l'annullamento del predetto atto dirigenziale.

In data 21 Giugno 2005 la società ricorrente presentava al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Verona un'ulteriore istanza con la quale, nel rilevare come il vincolo gravante sull'area di cui si tratta era da ritenersi scaduto, chiedeva, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90, che il Comune provvedesse a classificare, dal punto di vista urbanistico, l'area di proprietà della ditta ricorrente.

Con atto del 21 Giugno 2005 il dirigente dell'Unità Operativa Pianificazione territoriale, comunicava alla ditta ricorrente l'avviso di avvio del procedimento conseguente alla richiesta di determinazione di destinazione urbanistica area in località "Perona" e così come sopra citata. In detta nota si precisava come *"successivamente all'approvazione del PAT, che è in avanzato stato di elaborazione verrà predisposto il Piano degli interventi"* con il quale sarebbe stata definita una nuova disciplina per l'area in questione.

Tale atto, sebbene qualificato come avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/90, costituiva, e a parere della ricorrente, una manifestazione della determinazione comunale di non dare corso all'istanza presentata e, in quanto tale, veniva impugnato con la

proposizione del presente ricorso.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Verona che, nel richiedere che il ricorso venisse dichiarato improcedibile, infondato o inammissibile, rilevava come il Comune avesse, in seguito, adottato sia il Piano di Assetto del Territorio sia, il Piano degli Interventi.

All'udienza del 22 Novembre 2012, udito il procuratori delle parti costituite e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere ai sensi dell'art. 35 lett. c) del Codice del processo Amministrativo.

1. Va, infatti, accolta l'eccezione di parte resistente diretta ad evidenziare come il Comune di Verona avesse adottato, nelle more di definizione del giudizio si cui si tratta, il Piano di Assetto del Territorio (delibera di Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007) e, successivamente, il Piano degli Interventi, quest'ultimo dapprima adottato con deliberazione consiliare n. 59 del 08/09/2011 e, in seguito, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n.91/2011.

Detti provvedimenti determinano il venire meno dell'interesse a ricorrere e, in ciò, considerando come con essi il Comune di Verona ha provveduto, di fatto, a disciplinare, dal punto di vista urbanistico, tutto il territorio comunale, ottemperando, in tal modo, alla richiesta di parte

ricorrente contenuta nell'istanza del 21/06/2005 sopra ricordata.

2. Pur considerando dirimente ai fini della decisione del ricorso quanto sopra precisato, deve evidenziarsi, anche ai fini delle determinazione delle spese di giudizio, come parte ricorrente abbia impugnato una comunicazione di avviso di avvio del procedimento emanata ai sensi dell'art. 7 della L. n.241/90.

L'esame del contenuto dell'atto impugnato, pur comprensivo dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, evidenzia il carattere endoprocedimentale – non autonomamente impugnabile – della nota in questione, finalizzata, com'è, ad attuare la partecipazione di parte ricorrente al procedimento così iniziato.

Come insegna un costante orientamento giurisprudenziale “*la comunicazione di avvio del procedimento, avente natura di atto endoprocedimentale, si colloca nella fase predecisoria con la quale la P.A. instaura una necessaria fase in contraddittorio con il privato. E così, con tale atto l'Amministrazione rende noto il proprio intendimento, peraltro provvisorio, di determinarsi con un riesame in autotutela consentendo alla parte titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di poter interloquire con l'Amministrazione stessa, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell'interesse pubblico, concreto e attuale - alla cui unica cura deve essere indirizzata l'azione amministrativa - e ad un'adeguata ponderazione dello stesso con quello privato, onde far mutare eventualmente avviso all'Amministrazione medesima (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 29 aprile 2011, n. 3698)*”.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese sono poste a carico della parte ricorrente così come precisate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, complessivamente, in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)